

Codice A1403A

D.D. 5 agosto 2016, n. 478

Riconoscimento dell'esperienza professionale in cure palliative del dott. Ferdinando CANCELLI, in attuazione di quanto disposto con D.G.R. n. 14-2811 del 18.01.2016 di recepimento dell'Accordo della Conferenza Stato Regioni del 10.07.2014 e di attuazione del Decreto del Ministro della Salute del 04.06.2015.

Con D.G.R. n. 14-2811 del 18.01.2016 è stato recepito l'Accordo del 10 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Legge 15 marzo 2010, n. 38, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano di "Individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti di cure palliative e della terapia del dolore".

Con la medesima deliberazione è stato disposto di dare attuazione al Decreto del Ministro della Salute del 4 giugno 2015, di "Individuazione dei criteri per la certificazione dell'esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425",

Il Decreto sopra citato dispone, tra l'altro, che "Il medico inoltra l'istanza per il rilascio della certificazione dell'esperienza professionale alla Regione/Provincia Autonoma di riferimento territoriale della struttura pubblica o privata accreditata [...]. L'istanza deve essere presentata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [...]".

In attuazione di quanto suddetto, con la D.G.R. n. 14-2811 del 18.01.2016 si è stabilito che entro il 4 dicembre 2016 (prorogato al giorno successivo, se festivo), i medici privi di specializzazione, o in possesso di una specializzazione diversa da quelle di cui all'Accordo del 10 luglio 2014 (Rep. Atti 87/CSR) – tenuto conto di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013, di modifica ed integrazione delle Tabelle A e B per le cure palliative, di cui al Decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle scuole equipollenti - e che entro il 01.01.2014 (data di entrata in vigore della L.147/2013) hanno svolto attività professionale nel campo delle cure palliative per almeno tre anni, anche non continuativi, presso le strutture delle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, possano presentare al Settore Assistenza Specialista e Ospedaliera della Direzione Sanità, istanza per il riconoscimento dell'esperienza professionale.

Nella medesima deliberazione si è precisato che l'istanza deve essere corredata da uno stato di servizio rilasciato dal legale rappresentante della struttura in cui il medico risultava in servizio al 1 gennaio 2014, ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e da un'attestazione del direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete di cure palliative nella quale il medico ha svolto la propria attività.

In particolare, si è precisato che "[...] Si ricomprendono fra le strutture della rete di cure palliative, anche tutte le organizzazioni senza scopo di lucro operanti nell'ambito in parola.

Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'attività professionale dei medici in parola, si ritiene di ricomprendere fra le strutture della rete di cure palliative, tutte le organizzazioni senza scopo di lucro, con sede legale ed operanti sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della L. 147/2013, che abbiano individuato nel proprio atto istitutivo, o nel proprio statuto, specificamente la mission di assistenza e sostegno in cure palliative, oppure che abbiano instaurato, nello stesso periodo considerato e ad oggi, rapporti istituzionali (tramite convenzioni, o accordi formali) con le Aziende Sanitarie regionali per l'espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative, nei vari settings assistenziali [...].

La Giunta regionale ha, inoltre, con il medesimo atto, demandato al Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera della Direzione Sanità la formalizzazione, secondo modalità proprie, della procedura per il riconoscimento dell'esperienza professionale, nonché la certificazione, con atto dirigenziale, dell'esperienza professionale dei medici che abbiano presentato istanza, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.

Ha, infine, precisato che le disposizioni di cui alla D.G.R. 14-2811/2016 si applicano ai medici operanti nell'ambito delle cure palliative sia per pazienti adulti, sia per pazienti in età pediatrica, come disposto dalla normativa nazionale vigente.

Ai sensi, dunque, dell'art. 1 del Decreto in parola ed in conformità, altresì, al disposto di cui alla D.G.R. n. 14-2811 del 18.01.2016, verranno valutate positivamente le esperienze professionali nel campo delle cure palliative dei medici privi di specializzazione, o in possesso di una specializzazione diversa di quelle di cui al Decreto del Ministero della Salute 28 marzo 2013, i quali alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (1 gennaio 2014) risultavano in servizio, da almeno tre anni, anche non continuativi, presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche, o private accreditate che erogano attività assistenziali di cure palliative nell'ambito territoriale di riferimento in sede ospedaliera, domiciliare e residenziale, così come individuate nell'intesa sancita il 25 luglio 2012, Rep. n. 151/CSR.

Per quanto sopra, con nota prot. n. 7758/A1403A del 06.04.2016, così come integrata con nota prot. n. 13670/A1403A del 21.06.2016, il Dirigente del Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera, congiuntamente con il Dirigente del Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR, ha individuato la modalità di presentazione delle istanze per i medici interessati.

Ha disposto, inoltre, che tali note fossero pubblicate sul sito istituzionale della Regione Piemonte.

Nella nota prot. n. 7758/A1403A del 06.04.2016, si è precisato che:

“[...]❖ saranno accettate e valutate le istanze presentate dai medici operanti sul territorio piemontese, pervenute entro e non oltre lunedì, 5 dicembre 2016 e la cui formalizzazione avverrà con atto dirigenziale di questo Settore, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa (secondo il disposto dell'art. 2 del Decreto 4 giugno 2015, “Presentazione istanza”, comma 1: “Il medico inoltra l'istanza per il rilascio della certificazione dell'esperienza professionale alla regione/provincia autonoma di riferimento territoriale della struttura pubblica o privata accreditata presso la quale presta servizio”);

❖ l'istanza deve essere corredata della fotocopia di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro), di un curriculum vitae, di uno stato di servizio rilasciato dal legale rappresentante della struttura in cui il medico risultava in servizio al 1 gennaio 2014, ovvero di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di un'attestazione del Direttore Sanitario di ogni struttura pubblica (o privata accreditata) della rete di cure palliative nella quale il medico ha svolto la propria attività;

❖ ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le firme apposte in calce all'istanza, nonché al curriculum ed ai documenti correlati, non sono soggette ad autenticazione se apposte in presenza del funzionario regionale addetto, o se all'istanza è allegata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità (fronte e retro) del dichiarante;

[...]

❖ nel caso di presentazione di istanza da parte di un medico operante in organizzazione non profit, oltre all'istanza ed ai documenti correlati, dovrà essere presentata fotocopia di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro) del legale rappresentante dell'organizzazione no-profit

ed autocertificazione a firma dello stesso che attesti quanto disposto dalla D.G.R. n. 14/2016 ed in specifico:

- sede legale, sul territorio piemontese
- data di istituzione dell'organizzazione no profit
- mission di assistenza e sostegno in cure palliative dichiarata nel proprio atto istitutivo, o nel proprio statuto
- elenco (con data e durata) delle convenzioni, o degli accordi formali stipulati con le Aziende Sanitarie regionali, nel periodo di interesse, per l'espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative, nei vari settings assistenziali;

[...]"

Nella successiva nota prot. n. 13670/A1403A del 21.06.2016, è stato precisato che:

[...] ❖ Le istanze, presentate dai medici operanti sul territorio piemontese, secondo i criteri già illustrati nella nota di cui al paragrafo precedente, devono essere corredate di marca da bollo da € 16,00, ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato A - Tariffa del DPR n. 642/1972 e s.m.i..

[...]"

Con raccomandata A/R del 20.05.2016, protocollata in arrivo con n. 11589/A1403A del 25.05.2016, il dott. Ferdinando CANCELLI ha presentato istanza al Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera, corredata di marca da bollo da € 16,00, per il riconoscimento dell'esperienza in cure palliative.

All'istanza risultano allegati:

- Autocertificazione del Legale Rappresentante della Fondazione FARO Onlus che certifica:
 - ❖ sede legale, sul territorio piemontese
 - ❖ data di istituzione della Fondazione
 - ❖ mission di assistenza e sostegno in cure palliative dichiarata nel proprio statuto
 - ❖ elenco (con data e durata) delle convenzioni stipulate con le Aziende Sanitarie regionali, nel periodo di interesse, per l'espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative, nei vari settings assistenziali;
- Fotocopia della carta d'identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante della Fondazione;
- Certificazione dell'esperienza triennale rilasciata dal Legale Rappresentante della Fondazione FARO Onlus;
- Certificazione dell'esperienza triennale rilasciata dal Direttore Sanitario della Fondazione FARO Onlus;
- Fotocopia della carta d'identità, in corso di validità, del Direttore Sanitario della Fondazione;
- Proprio Curriculum Vitae;
- Fotocopia della propria carta d'identità, in corso di validità.

Dalla disamina della documentazione di cui sopra, agli atti del Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera e tenuto conto che la stessa è stata prodotta entro i termini stabiliti per la presentazione dell'istanza, il dott. Ferdinando CANCELLI risulta essere in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell'esperienza in cure palliative, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigenti in materia.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto il D. lgs. n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 18 del 06.08.2007;

Vista la L.R. n. 23 del 28.07.2008 artt. 17 e 18;

Visto l'Accordo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Legge 15 marzo 2010, n. 38, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano di "Individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti di cure palliative e della terapia del dolore";

Visto il Decreto del Ministro della Salute del 4 giugno 2015, di "Individuazione dei criteri per la certificazione dell'esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425",

Vista la D.G.R. n. 17-803 del 15.10.2010;

Vista la D.G.R. n. 14-2811 del 18.01.2016;

Vista la nota prot. n. 7758/A1403A del 06.04.2016 del Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera e del Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR;

Vista la nota prot. n. 13670/A1403A del 21.06.2016 del Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera e del Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR.

determina

❖ di attestare l'esperienza professionale in cure palliative del dott. Ferdinando CANCELLI – (omissis) – il quale, dalla disamina della documentazione prodotta, risulta in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell'esperienza – quali richiamati in premessa - secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigenti in materia.

La presente Determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, ovvero ancora l'azione innanzi al giudice ordinario, per la tutela di un diritto, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di piena conoscenza del provvedimento.

La Dirigente del Settore
Emanuela Zandonà